TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 349

Imbarco per l'uscita dallo Stato per via di mare di merci estere in transito

In deroga a quanto previsto nell'articolo 210 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, per le merci estere in transito che escono dallo Stato per via di mare si prescinde, all'atto dell'imbarco, dalla emissione del "lasciapassare per merci estere" quando ricorra una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 142.

Versione in vigore dal 12 aprile 1973, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	VIII — Disposizioni diverse e finali
Capo	II — Conferma, soppressione e modifica di norme regolamentari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-349-imbarco-per-l-uscita-dallo-stato-per-via-di-mare-di-merci-estere-in/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it